VERBALE DI ACCORDO

Il Giorno 17 dicembre 2012 si sono incontrati in Roma

- la società **KELLY SERVICES S.p.A.**, rappresentata dal Dott. Stefano Giorgetti e dalla Dott.ssa Clara Bez ,

- la società **KELLY MANAGEMENT SERVICES SRL.**, rappresentata dal Dott. Stefano Giorgetti e dalla Dott.ssa Clara Bez

- le OOSS **FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL** rispettivamente rappresentate da Sandro Pagaria, Dario Campeotto e Gabriele Fiorino

- la Rappresentanza Sindacale Aziendale **di KELLY SERVICES S.p.A.** Mario Bellotti

Premesso che

1. Kelly Services S.p.A. e Kelly Management Services srl (d'ora in avanti KMS) appartengono al Gruppo societario Kelly, che fa capo alla Kelly Proprierties Inc e Kelly Services Inc., multinazionale americana con sede a Troy Michigan USA. Kelly Services S.p.A svolge attività di somministrazione di manodopera, ha sede legale ed operativa in Milano ed opera attraverso una struttura commerciale articolata in n. 32 Filiali ubicate su tutto il territorio nazionale. KMS srl fornisce a Kelly Services S.p.A. servizi gestionali quali elaborazione paghe e contributi; formazione finanziata e in-company e servizi IT. Tutte le suddette attività vengono svolte presso la sede legale ed operativa di Milano. Entrambe le società applicano al personale dipendente il C.C.N.L. del Commercio e Terziario e sono inquadrate, dal punto di vista previdenziale, presso il competente istituto INPS, nel settore commercio.

2. La durata normale dell'orario di lavoro di tutto il Personale di Kelly Services S.p.A. e KMS è fissata nella misura settimanale di 39 ore .
3. il perdurare dello stato di crisi che ha colpito le imprese italiane con effetto diretto sulla domanda di lavoro somministrato con cali oscillanti tra il 10% ed il 15% che ha indotto Kelly Services S.p.A e KMS ad attivare lo strumento della Cassa Integrazione in Deroga a partire dal mese di maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2012 (con accordo in sede governativa siglato in data 21 maggio 2012 e accordo sindacale del 23 aprile 2012) continua a determinare una riduzione dei volumi e della domanda di lavoro somministrato con previsione di andamento negativo anche per tutto il 2013, stante l'instabilità del mercato di riferimento sia a livello italiano che internazionale, e che tale previsione ha un riflesso diretto anche sull'operatività di KMS che ha subito e sta subendo una riduzione della domanda di servizi resi alla capogruppo Kelly Services S.p.A.
4. che tale situazione di crisi rende necessaria una razionale riorganizzazione (chiusure e conseguenti accorpamenti) di alcune filiali, al fine di accrescere l'efficienza organizzativa e allo stesso tempo di meglio presidiare alcuni mercati di medio/alto potenziale. In particolare al 31 dicembre 2012 l'azienda dichiara che saranno chiuse le unità operative di Oderzo, Conegliano e Borgomanero che saranno accorpate rispettivamente con Vicenza, Treviso e Varese.
5. a fronte delle circostanze sopra illustrate in data 13 dicembre 2012 Kelly Services S.p.A ha formalmente aperto la procedura di mobilità di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/91 e successive modifiche ed integrazioni denunciando n. 10 esuberi su un organico di 123 e KMS ha presentato istanza di CDS difensivo al fine di evitare licenziamenti individuali plurimi denunciando n. 2 esuberi su un organico di 10 lavoratori.
6. Nell'ambito degli incontri svolti nel corso della procedura di cui sopra le società hanno illustrato alle OOSS le motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di personale convenendo sulla necessità di individuare strumenti idonei e attuabili per attenuare l'impatto della attuale situazione di crisi sui livelli occupazionali.
7. Assolavoro ha sottoscritto in data 29 febbraio 2012 un accordo quadro con le segreterie nazionali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL nell'ambito del quale le parti hanno

condiviso i contenuti principali dei contratti di solidarietà da stipularsi dalla APL ai sensi dell' art. 5 comma 5 della legge 236/93.

8. Kelly Services S.p.A. aderisce ad Assolavoro e KMS, pur non iscritta ad Assolavoro, condivide i principi espressi nel suddetto accordo quadro.

Tutto ciò premesso le Parti,

al fine di risolvere il problema delle eccedenze dichiarate in premessa, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali ed evitare impatti traumatici per i lavoratori, **hanno raggiunto il seguente accordo** che prevede l'utilizzo dei seguenti **strumenti.**

1. Contratto di solidarietà previsto dall'art 5 comma 5 della legge 236/1993

Al fine di realizzare la più ampia solidarietà tra i lavoratori le disposizioni del presente contratto di solidarietà si applicano, nell'ambito delle previsioni normative vigenti, a tutto il personale con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dipendenti da Kelly Services S.p.A. e KMS, ivi compreso il personale con contratto a tempo parziale per il quale l'orario di lavoro non potrà essere inferiore a 16 ore settimanali.

Il contratto di solidarietà interesserà tutto il personale in forza ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e di ulteriori 2 lavoratori che per esigenze organizzative svolgono la prestazione presso il cliente finale con carattere di infungibilità, come da elenco nominativo allegato al presente accordo (allegato A)

a) Durata e misura della solidarietà

Le parti convengono di fissare la decorrenza del contratto di solidarietà dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013. Sarà applicata una riduzione massima dell'orario di lavoro (fissato in 39 ore settimanali con parziale utilizzo delle ROL come previsto dal CCNL applicato) pari al 20% a fronte di una riduzione media dell'orario pari al 8,9%

b) Articolazione della riduzione

L'articolazione della riduzione oraria sarà effettuata in maniera diversificata al fine di garantire l'operatività di ciascuna unità e struttura organizzativa secondo le seguenti modalità anche in concorso tra loro

- Giornate intere di sospensione distribuite all'interno di settimane lavorative ed all'interno del mese e/o concentrate in settimane intere di sospensione con riferimento a periodi plurimensili
- Individuazione di periodi plurigiornalieri all'interno di periodi di chiusura collettiva
- Riduzione giornaliera dell'orario di lavoro nel rispetto dei criteri stabiliti dal contrato collettivo applicato.

La programmazione avverrà su base trimestrale e/o mensile tenuto conto delle esigenze tecnico produttive organizzative aziendali, e potrà subire variazioni per inderogabili necessità operative e/o produttive con un adeguato preavviso al personale interessato, di norma 48 h.

Ferme restando le disposizioni e le prassi in essere in materia di regimi di orario le parti concordano che in considerazione della variabilità dei programmi di attività aziendale nonché della variabilità della domanda, e con riguardo a eventuali esigenze di far fronte a temporanee esigenze di maggior lavoro, l'orario potrà essere incrementato fino al raggiungimento dell'orario previsto dal ccnl applicato. Ai lavoratori verrà data tempestiva comunicazione comunque entro 48h.

Durante la vigenza del contratto di solidarietà non sono ammesse per i lavoratori posti in solidarietà prestazioni eccedenti l'orario normale previsto dal CCNL.

c) Retribuzione e disposizioni di miglior favore

In vigenza del contratto di solidarietà la società corrisponde la retribuzione in proporzione alla riduzione oraria applicata; analogamente sono riproporzionati tutti gli elementi retributivi fissi e variabili diretti, indiretti e differiti (es 13^ e 14^ mensilità) come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Come concordato nell' accordo quadro tra Assolavoro e le OOSS Kelly Services e KMS si impegnano a devolvere il contributo ad esse destinato dal Fondo per L'occupazione (25% della retribuzione persa a seguito della riduzione orario) ai lavoratori interessati. Pertanto

i lavoratori percepiranno integralmente il contributo di cui all'art. 5 comma 5 della legge 236/1993 paria alla metà del monte retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

Come previsto dalle disposizioni sopra richiamate la retribuzione da assumere a base di computo del differenziale retributivo è quella risultante dalla media delle retribuzioni dei 12 mesi precedenti all'istanza, denunciate ai fini contributivi dedotto l'ammontare delle eventuali ore di lavoro straordinario prestate dal dipendente. Le predetta retribuzione complessiva dovrà essere rapportata al numero di ore retribuite nei 12 mesi di riferimento al fine di evitare, in tutti i casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che l'interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto.

Le società anticiperanno mensilmente ai lavoratori oggetto della deduzione orario di lavoro il contributo di cui sopra liquidato dal Fondo per l'Occupazione.

Le aziende corrisponderanno ai lavoratori durante la vigenza dell'accordo di solidarietà i buoni pasto in misura intera calcolata senza effetto della riduzione dell'orario conseguente all'applicazione dell'accordo di solidarietà.

2) Trasferimenti

Ai dipendenti delle filiali per cui è prevista la chiusura al 31 dicembre 2012, e ai dipendenti di Pisa, chiusa al 31 ottobre 2012, è stato comunicato il trasferimento alla filiale più vicina che costituisce presidio strategico per la società, e in cui vi fossero posti disponibili, in un raggio tra i 30 ed i 100 km dalla attuale sede di lavoro. Al fine di compensare il disagio causato dai suddetti trasferimenti la società è disponibile, per coloro che accetteranno tali trasferimenti, ad erogare un' indennità onnicomprensiva mensile, per un periodo massimo di 12 mesi, eventualmente prorogabili soltanto per la successiva estensione del CDS

- Di euro 40 per distanze inferiori ai 50 km
- Di euro 80 per distanza superiore ai 50 km

Fermo restando quanto previsto dal ccnl di riferimento.

Tale rimborso non spetterà ai dipendenti assegnatari di auto aziendale

Si concorda nell'assicurare ai lavoratori interessati dai trasferimenti un diritto di prelazione nel riavvicinamento rispetto alle sedi più vicine a quelle di provenienza ove compatibili per competenze professionali ed esigenze organizzative.

Qualora per effetto delle chiusure di filiali e dei trasferimenti di cui sopra si venissero a creare sovrapposizioni di ruoli non compatibili all'interno della stessa filiale, la società proporrà l'assegnazione a mansioni diverse compatibili dal punto di vista delle competenze; laddove le mansioni disponibili non consentano di mantenere le medesime condizioni di livello e inquadramento, si potrà procedere, fermo restando la disponibilità del lavoratore, alla assegnazione delle stesse con necessario adeguamento di inquadramento, e verifica del differenziale retributivo, previa sottoscrizione di un accordo ex art. 2113 cc.

Si concorda nell'assicurare ai lavoratori interessati dal cambiamento di mansione un diritto di prelazione qualora si rendessero disponibili mansioni come quelle di partenza nelle sedi più vicine.

3) Altri strumenti utilizzati al fine di ridurre i costi

Fruizione di ferie

Le società continueranno il programma già avviato dall'inizio del 2012 con la programmazione annuale del piano ferie 2013 e smaltimento dei residui ferie accantonati e non ancora fruiti, secondo le modalità e le tempistiche definite dalle Società, in relazione alle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, tenuto conto della necessità di garantire l'operatività e la funzionalità di divisioni, aree e filiali, con la possibilità di concordare variazioni su base trimestrale.

La messa in mobilità secondo l'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento, esperibile nel termine di 120 giorni di cui all'art. 24 comma 1 legge 223/91, per un numero massimo di 6 unità al fine di facilitare percorsi di ricollocazione nel mercato del lavoro.

FERMO RESTANDO QUANTO DICHIARATO NELLE PREMESSE AL PUNTO N. 5 con la presente intesa le parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente esperito e concluso la procedura di cui agli art. 4 e 24 della legge 223/91 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'art. 5 della lege 236/93 e successive modificazioni ed integrazioni

* * * * *

Le Parti concordano di incontrarsi a livello nazionale per la verifica dell'andamento del presente accordo entro la data del 30 aprile 2013.

Infine l'azienda si impegna, laddove richiesto, ad effettuare verifiche a livello territoriale sulle modalità di gestione del presente accordo ed attuazione degli strumenti concordati.

Allegati: Elenco nominativo dei lavoratori in solidarietà' con la specifica della qualifica e data di assunzione, distinti per unita' produttive e per reparti, sottoscritto dalle OO.SS.LL. e dall'Azienda

KELLY SERVICES S.P.A.

KMS SRL

OOSS Nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT- CISL, UILTuCS UIL

Rappresentanza di lavoratori di KELLY SERVICES S.p.A.